

ACCERTAMENTO

Emergenza sanitaria: il punto della situazione dopo lo stop agli accertamenti

di Lucia Recchioni



Con un [comunicato stampa](#) di poche righe, pubblicato nella giornata di ieri, **12 marzo**, l'Agenzia delle entrate ha dato notizia delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal Direttore, Ernesto Maria Ruffini, le quali prevedono lo **stop alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate**, "a meno che non siano in **imminente scadenza** (o sospesi in base a espresse previsioni normative)".

Allo stesso modo, anche la **Guardia di Finanza**, con **apposita circolare**, ha disposto la **sospensione delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro** (fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza), dei controlli strumentali e delle **attività ispettive antiriciclaggio**.

Queste ultime previsioni seguono il già noto [D.P.C.M. 11.03.2020](#), il quale è intervenuto con nuove misure finalizzate a **contrastare la diffusione del Coronavirus**, prevedendo la **sospensione delle attività commerciali al dettaglio fino al 25 marzo**.

Restano **escluse** dalla sospensione le **attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità**, individuate nell'[allegato 1 del D.P.C.M.](#); restano **aperte** anche le **edicole**, i **tabaccaia**, le **farmacie** e le **parafarmacie**, garantendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Si aggiungono alle **attività oggetto di sospensione** anche:

- le **attività dei servizi di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le quali possono comunque continuare l'attività di ristorazione **con consegna a domicilio**. Restano consentite, inoltre, le **attività delle mense** e del **catering continuativo**, nonché gli **esercizi di somministrazione pasti nelle aree di servizio e rifornimento carburante**,

- le attività inerenti ai **servizi legati alla persona** (parrucchieri, barbieri, estetisti e tutte le altre attività dei servizi alle persone **diverse dalle lavanderie e dai servizi di pompe funebri**).

Il **D.P.C.M.** in esame **non dispone invece la sospensione delle attività produttive** e delle **attività professionali**. In questo caso si raccomanda:

- il massimo utilizzo del c.d. **“lavoro agile”** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio,
- **l'incentivo alle ferie e congedi retribuiti** per i dipendenti,
- la **sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione**,
- l'adozione di **protocolli di sicurezza anti-contagio**, e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza minima di un metro tra le persone, l'adozione di **strumenti di protezione individuale**,
- l'incentivo alle **operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di **ammortizzatori sociali**,
- la **massima limitazione degli spostamenti** all'interno dei siti e il **contingentamento per l'accesso agli spazi comuni**.

La **mancata chiusura** delle attività produttive ha provocato **numerosi scioperi** nella giornata di ieri, 12 marzo: i lavoratori hanno chiesto, a gran voce, la **chiusura dei siti produttivi**, almeno fino al **22 marzo**, al fine di **sanificare i luoghi di lavoro**.

È quindi prevista per oggi, **13 marzo**, alle **ore 11**, una **videoconferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri**, per discutere, con le **associazioni industriali e i sindacati**, dei **protocolli di sicurezza da attuare nelle fabbriche a tutela della salute dei lavoratori**.

D'altra parte, al di là delle misure disposte dall'ultimo **D.P.C.M.** e di quelle che saranno individuate, è necessario rammentare che, ai sensi del **D.Lgs. 81/2008**, ma anche dell'[articolo 2087 cod. civ.](#), il **datore di lavoro** è tenuto ad adottare le **misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro**.

La mancata osservanza degli obblighi può comportare una **violazione degli obblighi contrattuali** che potrebbe legittimare una **richiesta di risarcimento danni da parte del dipendente**, come anche potrebbero essere irrogate **sanzioni di carattere amministrativo** ai sensi dell'[articolo 55 D.Lgs. 81/2008](#). Nei casi più gravi, infine, si potrebbe incorrere in una **responsabilità di tipo penale**.

Assumono rilievo, in tale ambito, i **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (articoli 589 e 590 c.p.).

Tra l'altro, in forza dell'[articolo 25 septies D.Lgs. 231/2001](#), i suddetti reati rientrano tra quelli idonei a configurare la **responsabilità amministrativa degli enti**, con possibile irrogazione di

sanzioni pecuniarie e interdittive.

Laddove non sia stata prevista la chiusura, si rende pertanto necessario attenersi strettamente alle previsioni degli ultimi decreti emanati, **innalzando il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro**, grazie alla predisposizione di **piani di intervento specifici**, alla cui redazione è chiamato a collaborare non solo il servizio di prevenzione e protezione (**RSPP** e **ASPP**), ma anche il **medico competente**, ove nominato.

D'altra parte, però, queste misure non possono ledere il **diritto alla protezione dei dati personali** dei dipendenti. Come chiarito dal **Garante per la protezione dei dati personali** con il [comunicato del 2 marzo 2020](#) i **datori di lavoro** devono infatti astenersi *"dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa"*.

La finalità di voler adottare misure finalizzate a **prevenire il contagio** non può quindi giustificare un'interferenza del datore di lavoro nella **vita privata del lavoratore**, essendo affidato agli **operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile** il compito di **garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica** recentemente adottate.

Da ultimo si rende poi necessario soffermare l'attenzione sul ruolo che può essere rivestito, in questo contesto, dall'**Organismo di Vigilanza** nominato ai sensi della disciplina di cui al **D.Lgs. 231/2001**, il quale, ai sensi dell'[articolo 6 D.Lgs. 231/2001](#):

- ha il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di organizzazione e di gestione**, e di curare il loro **aggiornamento**,
- è destinatario delle **informazioni la cui trasmissione è qualificata come obbligatoria dallo stesso Modello**.

Nell'ambito della situazione attuale, pertanto, l'**Organismo di Vigilanza** deve ricevere le **informazioni in merito alla sicurezza del lavoro in azienda**, non soltanto da parte degli organismi preposti alla **definizione delle misure di tutela** (datore di lavoro, servizio di protezione, medico competente, ecc.), ma anche da parte di tutti gli altri soggetti che possono **segnalare eventuali criticità**, in ossequio alle previsioni del **Modello di organizzazione e di gestione**.

Laddove il Modello dovesse risultare **non adeguato alle attuali emergenze**, sarà inoltre compito dell'Organismo di vigilanza **promuovere l'aggiornamento dello stesso**.

Si segnala, da ultimo, che è atteso per oggi, **13 marzo**, il decreto "**Salva economia**", nell'ambito del quale si prevedono lo **stop ai mutui sulla prima casa**, una **sospensione dei versamenti in scadenza il 16 marzo**, "**congedi speciali**" retribuiti ai lavoratori dipendenti per accudire i figli a casa, estensione della **cassa integrazione a tutti in dipendenti**, **aiuti economici per i lavoratori autonomi e per gli stagionali**.

